



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI
RELATIVE AL DEMANIO IDRICO.**

Approvato con delib. C.P. n. 7 del 27/02/2012

TITOLO I Norme generali

TITOLO II Norme per utilizzazione delle aree demaniali

Capo I : Concessioni per opere ed interventi in aree demaniali

Capo II : Procedure di rilascio, rinnovo, proroga e voltura delle concessioni

Capo III : Ricorsi, revoche, rinunce, decadenza, violazioni e sanzioni

TITOLO III Alienazioni – Norme finali e transitorie

Appendice Normativa di riferimento

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento del Demanio Idrico, di seguito denominato Regolamento, disciplina le modalità di utilizzo e di gestione delle aree del demanio idrico di competenza provinciale, nonché il rilascio di atti di concessione demaniale nel rispetto dei principi di semplificazione e di buon andamento della Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti in materia.

Le competenze su determinate aree possono essere esercitate dai Comuni mediante accordo di Programma o Convenzione, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Il "Regolamento è pubblicato sul portale internet della Provincia di Grosseto.

Il Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale è l'Arch. Pietro Pettini.

Il Titolare del Servizio e Responsabile del Procedimento Amministrativo ai sensi della Legge 241/90 ☎ 0564/484788 @ d.poggioni@provincia.grosseto.it

Il referente della U.P. Demanio Idrico è il Dott. Sergio Sacchetti ☎ 0564/484769 @ s.sacchetti@provincia.grosseto.it

Gli atti sono a disposizione presso l'Ufficio competente U.P. Demanio Idrico, ubicato in Via Cavour, 16 a Grosseto (☎0564/484769-484780-484781-484798 - Fax 0564/20845), aperto al pubblico il lunedì dalle ore 9,30 alle 12,30 ed il giovedì dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle 17,00.



Articolo 2

Principi generali in materia di utilizzazione di aree demaniali

Qualunque occupazione e utilizzazione di beni demaniali e qualunque opera, attività ed intervento che possa interferire con gli stessi deve essere preventivamente comunicata e/o concessa dalla Provincia secondo la disciplina del presente Regolamento.

La gestione e l'utilizzazione dei beni demaniali s'ispirano ai principi dello sviluppo sostenibile contenute nella L.R.T. 1/2005 "Norme per il Governo del Territorio" ed alla salvaguardia delle risorse del territorio, ed avvengono in conformità al P.T.C. ed agli strumenti di Pianificazione Territoriale o atti di governo del territorio dei Comuni.

Sono consentite solo attività, opere ed utilizzazioni che non compromettano le risorse ambientali, la fruibilità delle risorse idriche e che siano compatibili con le caratteristiche e le finalità primarie del bene demaniale in conformità alla normativa legislativa e codicistica vigente.

Articolo 3

Concessioni

Sono soggette a concessione tutte le occupazioni e utilizzazioni dei beni demaniali, salvo diversa previsione. Il rilascio della concessione avviene solo con provvedimento espresso, a seguito di specifica istruttoria e con le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento .

Le concessioni demaniali saranno rilasciate attraverso la partecipazione a:

A - BANDI DI GARA per le concessioni di beni demaniali che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 59/2010 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE ed in particolare di quanto previsto dall'art. 1 nel quale si dispone che tale decreto legislativo si estende a "*qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale*".

B - AVVISI DI SELEZIONE per le concessioni di beni demaniali che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 59/2010 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE ed in particolare di quanto previsto dall'art. 16 nel quale si dispone che nel caso in cui "*il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità tecniche competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi*".

C - RICHIESTA DI PARTE quando alla concessione del bene demaniale non possono concorrere soggetti diversi dal richiedente o in presenza di situazioni diverse dai punti precedenti.

D – RINNOVI e PROROGHE: ai sensi dell'art.14 e seguenti ed in ottemperanza del D.lgs. 59/2010 i rinnovi e le proroghe delle concessioni in essere sono possibili solo per concessioni di beni demaniali che non



riguardano attività economiche di carattere imprenditoriale o professionale o per determinate attività di servizi così come previste alle precedenti lettere A e B. In particolare nell'ipotesi di cui alla lettera A il titolo concessorio è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente ne possono essere accordati vantaggi al concessionario uscente o ad altri soggetti ancorché giustificati da particolari legami con il primo (art. 1 D.Lgs. 59/2010).

Titolo II

NORME PER UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI

Capo I Concessioni per opere ed interventi in aree demaniali

Articolo 4

Modalità di richiesta delle concessioni

Le aree demaniali possono essere utilizzate in conformità ai principi del Regolamento.

Il soggetto interessato deve presentare alla Provincia Di Grosseto, Ufficio Demanio Idrico, **domanda** scritta in conformità di quanto, previsto al precedente art. 3.

Il Servizio competente predisporrà apposita modulistica di volta in volta sulla base dei bandi e avvisi di selezione di cui al precedente art. 3. Tale modulistica sarà approvata con Determinazione Dirigenziale provvedendo a definire i contenuti specifici della domanda e degli allegati.

Eventuali altre richieste di parte che perverranno all'Ente saranno prese in considerazione e valutate di volta in volta solo per aspetti che non rientrano nelle modalità di assegnazione previste con bandi e avvisi.

Qualora la richiesta sia riferita ad un progetto "urbanistico-edilizio" soggetto ad apposita procedura di autorizzazione, la concessione demaniale dovrà essere rilasciata a conclusione della procedura stessa.

La domanda dovrà contenere quali elementi essenziali:

- generalità del richiedente, ivi compreso il domicilio, il codice fiscale, il recapito telefonico, nonché la e-mail, per eventuali comunicazioni;
- indicazione di quanto specificamente richiesto dal bando od avviso.
- lo scopo per cui viene richiesta la concessione e le attività che si intendono svolgere, nonché il periodo previsto per il loro svolgimento nel caso di attività stagionali o periodiche;
- la durata temporale per la quale è richiesta la concessione demaniale
- Nel caso di rinnovi, proroghe e vulture, indicazione degli estremi della precedente concessione.

Le dichiarazioni contenute nella domanda dovranno essere rese nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Alla domanda dovranno essere allegati:



- documento di identità del richiedente;
- elaborati progettuali relativi agli interventi ed opere che si intendono realizzare o posizionare sull'area;
- Elaborati planimetrici od estratto di mappa catastale e/o Carta Tecnica Regionale in scala 1:2000, 1: 4000 o 1:10000 con indicata puntualmente l'area oggetto della richiesta di utilizzo;
- Nel caso di volture, il titolo abilitativo di subentro nell'amministrazione della ditta originariamente concessionaria;

- Nel caso di Persone Giuridiche, la documentazione attestante l'abilitazione all'attività svolta e l'iscrizione nei relativi albi.

La domanda può essere inviata tramite posta, o depositata presso il protocollo centrale dell'ente secondo le tempistiche previste nei bandi o avvisi;

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, nel caso di utilizzo della modulistica non ufficiale e nell'eventualità di documentazione incompleta, sia nei dati da indicare nell'istanza che negli allegati occorrenti alla stessa, l'Ufficio preposto richiede tempestivamente al richiedente a mezzo lettera raccomandata o *posta elettronica certificata*, la documentazione e/o le informazioni mancanti.

Qualora questi non pervengano nell'immediato periodo con termine ultimo di **20 giorni** dalla data di invio della comunicazione, la domanda verrà ritenuta non ammissibile ed archiviata, con contestuale informazione all'interessato.

I tempi del procedimento amministrativo saranno indicati dai bandi o avvisi;

Articolo 5

Istruttoria sulla domanda di concessione

L'Ufficio competente, verificata la regolarità e l'ammissibilità della documentazione presentata con la domanda, procede all'avvio del procedimento istruttorio di cui al presente e successivi articoli.

L'istruttoria può essere svolta anche mediante Conferenza di Servizi.

Salva l'applicazione dell'art. 10-bis L. 241/1990 e s.m.i., il procedimento si conclude entro 60 (sessanta) giorni con l'adozione del provvedimento definitivo; in casi particolari e per motivate esigenze il termine può tuttavia essere prorogato sino a 90 (novanta) giorni.

I termini di cui sopra, per il completamento dell'istruttoria, si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni se la documentazione risulta incompleta; a tal fine viene richiesta l'integrazione dall'Ufficio competente al soggetto presentatore l'istanza.

I termini amministrativi restano, in tal caso, sospesi e riprendono a decorrere dalla data di presentazione dell'integrazione richiesta. In ogni momento possono essere richieste spiegazioni e chiarimenti da parte dell'Ufficio competente della Provincia.

Tali chiarimenti non sono causa di sospensione del procedimento.



L'Ufficio, se ritenuto necessario, effettua un sopralluogo ed acquisisce presso il Comune i pareri inerenti la coerenza territoriale e urbanistica della domanda e delle opere ed interventi richiesti, nonché la loro compatibilità ambientale, idrogeologica, forestale ed idraulica presso gli altri Enti ed Uffici.

Tali pareri dovranno essere resi dagli altri Enti e dagli Uffici preposti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; decorso inutilmente tale termine, il parere sarà acquisito ai sensi dell'art. 17 "Valutazioni Tecniche" ed art. 20 – comma 2 - "Conferenza dei Servizi" della Legge 241/90 ed s.m.i.

In caso di parere contrario da parte anche di un solo Ente od Ufficio preposto (disciplina urbanistica, paesaggistico-ambientale, idrogeologica, forestale ed idraulica), la Provincia può non rilasciare la concessione richiesta.

Prima di adottare il provvedimento di diniego, la Provincia darà motivata comunicazione del possibile esito negativo al soggetto richiedente, assegnandogli un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per presentare osservazioni ed integrazioni alla domanda.

L'eventuale sopralluogo potrà essere effettuato previa comunicazione scritta al richiedente e, se necessario, agli altri Enti ed Uffici preposti.

A tale proposito, è dovuta una somma determinata dall'Amministrazione con provvedimento di Giunta Provinciale a titolo di oneri per l'istruttoria e sopralluoghi.

Procedure e controlli per la verifica dei progetti e delle dichiarazioni rese dai privati possono essere effettuate d'Ufficio.

Articolo 6

Concessioni per realizzazione di interventi ed opere stabili

Il soggetto che intenda realizzare degli interventi ed opere inamovibili e/o sottoposte a permesso di costruire od altro titolo edilizio con procedura semplificata su aree demaniali in conformità degli Strumenti di Pianificazione e atti di Governo del Territorio comunali e provinciali, deve presentare un meta-progetto corredato da uno studio di fattibilità tecnico-economica dell'opera.

Tale progetto, che deve avere i requisiti di logicità, costituisce l'allegato alla domanda di concessione (art. 4) secondo le procedure previste dall'art. 3 e segue le procedure istruttorie di cui all'art. 5.

Il bando di gara o l'avviso di selezione di cui all'art. 3 stabilirà i punteggi da assegnare alla proposta presentata secondo i criteri di cui al successivo art. 22.

Il richiedente dovrà acquisire, successivamente all'istruttoria conclusasi con esito favorevole e comunque prima del rilascio della concessione, tutti i titoli autorizzatori necessari per la realizzazione delle opere dalle Autorità competenti (Comune, Soprintendenza, ecc...).

Pertanto, ogni intervento e/o opera (ormeggi, bilance, strutture in genere, impianti di qualsiasi natura, ecc....) dovrà acquisire – prima del rilascio della concessione demaniale – tutte le autorizzazioni necessarie (edilizia, paesaggistica, idrogeologica, idraulica, marittima, ecc....).

Al termine dell'istruttoria l'Ufficio Demanio Idrico rilascerà un consenso preliminare necessario al richiedente per inoltrare agli Enti competenti le dovute istanze per l'acquisizione dei titoli di cui sopra.

La domanda deve essere altresì corredata di un progetto per l'eventuale rimessa in pristino dei luoghi alla scadenza della concessione, se necessario prevedere obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria e di



subentro della provincia nella proprietà delle opere/manufatti (tipo strade, servizi) che non devono essere smantellate.

Resta salva la possibilità di procedere mediante conferenza di servizi o tramite lo sportello unico per le attività produttive.

Alla scadenza della concessione il titolare è tenuto alla rimessa in pristino a proprie spese salvo che l'Amministrazione disponga, nelle modalità di concessione ed approvazione del progetto, l'acquisizione delle opere e della relativa titolarità delle autorizzazioni e/o permessi edilizi-urbanistici e paesaggistici al demanio idrico senza alcun indennizzo.

Articolo 7

Concessioni in favore di Amministrazioni pubbliche

I Comuni che hanno approvato il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico e/o relativo Piano Attuativo, e disciplinato nei propri strumenti urbanistici l'utilizzazione delle aree rientranti nel demanio idrico in conformità con il PTC e in possesso di un progetto organico con definizione delle strutture e infrastrutture da realizzare e del relativo "manuale" di gestione e manutenzione, possono chiedere la concessione di tutte o di alcune delle aree demaniali ricadenti sul loro territorio per un periodo comunque non superiore a trenta anni. Tale termine può essere superiore in caso di opere il cui ammortamento risulta superiore a 30 (trenta) anni e comunque non superiore ai termini previsti dall'art. 21 della R.D. 1775/1933.

La concessione viene rilasciata mediante Accordo di programma o Convenzione tra la Provincia ed il Comune interessato, in deroga alle norme procedurali di cui agli articoli precedenti e comunque sulla base delle condizioni tecniche scaturite da apposite valutazioni degli enti interessati.

L'approvazione dell'accordo e/o della convenzione è di competenza del Consiglio Provinciale, secondo quanto disposto dal T.U.E.L.

Tale Accordo o Convenzione dovrà contenere il richiamo ai titoli autorizzatori acquisiti presso le Autorità competenti.

Qualora, ai sensi del presente articolo, il Comune chieda il rilascio di concessione anche su aree già in concessione a privati, la Provincia può revocare la concessione ai privati per sopravvenute ragioni di opportunità, salvo indennizzo da corrispondere ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i..

Nell'Accordo di programma o Convenzione vengono definiti i criteri con i quali il Comune potrà procedere alla gestione del demanio idrico, nonché le modalità con cui lo stesso potrà stipulare convenzioni per affidarla ad altri soggetti che presentino garanzie di qualità e sicurezza del servizio secondo una disciplina coerente con le previsioni e i principi del presente regolamento.

Vengono inoltre disciplinati i rapporti tra le Amministrazioni, la misura dei canoni dovuti dall'Amministrazione comunale alla Provincia, la condizione delle concessioni già rilasciate a privati nelle aree richieste dal Comune, i tipi di intervento da realizzare per la manutenzione e corretta conservazione dei beni demaniali.

Articolo 8

Contenuto della concessione



Nell'atto di concessione sono espressamente riportate: generalità del richiedente con indicazione del codice fiscale, decorrenza, scadenza e scopo della concessione, presupposti di fatto, prescrizioni impartite per l'utilizzo del bene demaniale, opere ed interventi da realizzare imposti dall'Amministrazione, eventuali prescrizioni relative alla realizzazione delle opere richieste.

Nello stesso, viene inoltre indicato:

- a) L'importo del **canone** corrisposto per l'annualità in corso, con il relativo avvertimento al Titolare che la concessione è soggetta alla disciplina del presente Regolamento, e che su di esso gravano gli obblighi ivi previsti;
- b) L'importo corrisposto a titolo di **deposito cauzionale** pari ad almeno a:
 - I. **due** annualità del canone per attività produttive
 - II. **una** annualità del canone per le restanti attività.

Detto deposito cauzionale sarà restituito senza interessi al momento della cessazione della concessione.

- c) L'importo relativo al versamento corrisposto a titolo di **spese di istruttoria**;
- d) L'importo corrisposto a titolo di polizza fideiussoria per le concessioni che comportano la realizzazione di opere (stabili o meno) di particolare importanza o rischio per l'amministrazione e per l'incolumità pubblica. Detta polizza fideiussoria, con la clausola "a prima richiesta", da stipularsi con istituti bancari ed assicurativi di primaria importanza ed iscritti all'ISVAP a garanzia di eventuali danni derivanti dall'esercizio della concessione.

La Fideiussione dovrà garantire, oltre che la rimessa in pristino dei luoghi anche le somme necessarie per una corretta manutenzione dell'area e delle opere.

- e) L'importo della fideiussione sarà calcolato in ragione di due parametri: il primo (1) per la rimessa in pristino, ove necessario (la cui valutazione scaturirà dall'istruttoria), il secondo (2) per la corretta manutenzione delle aree ed opere concesse:
 1. il valore della rimessa in pristino dovrà essere calcolato dall'interessato e costituirà parte integrante del progetto, da allegare alla domanda, di realizzazione delle opere;
La rimessa in pristino dovrà prevedere tutti gli oneri da sostenere nel rispetto delle norme vigenti in materia ambientale (rifiuti, scarichi, ecc.) e di edilizia-urbanistiche.
 2. il valore degli interventi di manutenzione sarà calcolato in ragione di 1/5 del costo dell'opera da indicare secondo le procedure di cui al precedente punto 1.
- f) L'onere di sottoporre l'atto a **registrazione**, nel caso in cui l'ammontare pluriennale dell'importo concessorio superi la quota stabilita dalla normativa vigente in materia, che dovrà essere effettuato con modello F23 presso un Ufficio Provinciale del Registro, entro 20 giorni dalla data di numerazione dell'atto.

I versamenti relativi al pagamento del canone, del deposito cauzionale delle spese di istruttoria e/o di sopraluogo ed alla polizza fideiussoria (lettere "a", "b", "c", "d" del presente articolo), dovranno essere prodotti e consegnati al momento della sottoscrizione della concessione.

Il concessionario è inoltre tenuto alla corresponsione di ogni altro onere previsto dalla Legge.



La mancata effettuazione degli adempimenti di cui a tutte le lettere del presente articolo, costituiscono presupposto di decadenza dal titolo abilitativo alla concessione demaniale.

Articolo 9

Obblighi del concessionario

Il titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni contenute nella stessa, nel presente Regolamento e nelle norme di legge, a corrispondere i canoni determinati annualmente dalla Provincia e in generale ad adempiere ad ogni prescrizione impartita dalla stessa relativa alla gestione del bene demaniale e sua manutenzione.

Il concessionario assume la piena responsabilità per la corretta conservazione dei beni demaniali in concessione e per qualunque danno conseguente alla loro gestione ed utilizzazione per tutta la durata del titolo concessorio e comunque sino alla rinuncia ed alla effettiva riconsegna del medesimo e deve realizzare a proprie spese ogni opera ed intervento che l'Amministrazione disponga con provvedimento motivato ritenendolo necessario ed opportuno.

Il titolare è tenuto inoltre a:

1. rispettare la normativa vigente in materia di Polizia Idraulica, con particolare riguardo alle norme imposte dall'art. 96 del R.D. 523/1904 e principalmente modo al divieto di esecuzione di qualsiasi opera ed intervento, quali scavi o movimento terra nelle aree di pertinenze idrauliche;
2. consentire l'accesso all'area oggetto di concessione alle competenti strutture tecnico-amministrative dell'Ente e degli altri enti competenti in materia di idraulica a tutela ambientale, oltre che ai soggetti espressamente incaricati dalla Provincia.
3. consentire il passaggio di linee elettriche, tubature e cavi che sia stato autorizzato dalla Provincia;
4. sollevare l'ente concessionario da ogni pretesa da parte di terzi per qualsiasi danno causato, anche indirettamente, in conseguenza della esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, a seguito della mancata o insufficiente manutenzione delle opere concesionate, da danni causati da eventi idraulici o meteorici, da danni causati da incendi od altro, assumendosi tutte le responsabilità nella gestione delle opere medesime
5. lasciare eseguire in qualsiasi momento si rendesse necessario alla Provincia od al Consorzio Bonifica/Comunità Montana/Unione di Comuni competenti per territorio per i compiti istituzionali assegnati quali: lavori, riparazioni e/o rilievi di qualunque specie, effettuazione di depositi di terra e di materiale, installazione di strutture, occupazione, modificazione od alterazione dei beni concessi, ecc, quantificando successivamente l'indennizzo da ricevere in base al mancato utilizzo del bene demaniale, secondo quanto stipulato nelle norme contrattuali e prescrittive contenute nell'atto concessorio;
6. non cedere e a non sub-concedere la concessione demaniale, in tutto od in parte, senza il consenso scritto della Provincia;
7. osservare le disposizioni vigenti in ordine alla tutela delle acque pubbliche, all'igiene, alla sicurezza pubblica e alla tutela dell'ambiente;



8. comunicare qualunque fatto, naturale o umano sull'area in concessione o di qualsiasi cosa di cui venga comunque a conoscenza e che possa interferire con opere idrauliche e con la manutenzione dei beni demaniali stessi;
9. custodire l'atto di concessione e ad esibirlo ad ogni richiesta;
10. informare la Provincia, nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione ed a chiedere il rilascio del duplicato, con rimborso delle relative spese.
11. manutentare ed a mantenere in perfetta efficienza tutte opere realizzate e funzionali all'esercizio della gestione e concessione.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali concessorie di cui a tutti i numeri del presente articolo, costituiscono presupposto di decadenza dal titolo abilitativo alla concessione demaniale.

Articolo 10

Concessioni provvisorie e temporanee

Concettualità e fondamenti giuridici:

- Trattasi di **concessioni provvisorie** quando si è in presenza di manufatti, che, indipendentemente dalla facile rimovibilità, sono volti a soddisfare esigenze precarie ed una volta terminate queste, ad essere sollecitamente eliminati. *"...Non possono considerarsi provvisorie quelle opere che, per la loro oggettiva destinazione, hanno una funzione permanente e rinnovabile nel tempo..."*.
- Trattasi di **concessioni temporanee** quando si è in presenza di opere realizzate per durare un limitato periodo di tempo.

Possono essere rilasciate concessioni provvisorie e temporanee con semplificazioni d'istruttoria e di pubblicità per particolari opere ed attività:

1) Concessioni provvisorie:

- a. Opere provvisorie e non ancorate al suolo, facilmente rimovibili, volti a soddisfare esigenze precarie ed una volta terminate queste, ad essere sollecitamente eliminate, con una durata della concessione non superiore a 6 (sei) mesi, con possibilità di proroga non superiore a 3 (tre) mesi se previsto nell'eventuale avviso e su richiesta del concessionario per non più di una volta;
- b. interventi ed attività nonché opere amovibili e non ancorate al suolo su aree e beni demaniali già in concessione (ad integrazione della concessione stessa), con una durata non superiore a 6 (sei) mesi, prorogabile se previsto nell'eventuale avviso e su domanda del concessionario una sola volta, purché non determinino un mutamento sostanziale della concessione stessa e siano sollecitamente eliminate alla scadenza del termine accordato.

2) Concessioni temporanee:

- a. le occupazioni e utilizzazioni provvisorie dei beni demaniali con o senza opere per finalità specifiche e per periodi determinati di tempo anche pluriennale, secondo quanto previsto dal



presente Regolamento, con possibilità di proroga, se previsto nell'eventuale avviso e su domanda del titolare per non più di una volta, per un periodo non superiore al 50% della concessione in scadenza;

Salvo diversa previsione nel presente Regolamento, il rilascio di concessioni provvisorie è soggetta alla pubblicazione sul sito web della Provincia.

Articolo 11

Durata della concessione

Le concessioni avranno di norma durata pluriennale da un minimo di due anni ad un massimo di 30 anni con decorrenza dalla data del rilascio.

- a) per le concessioni che prevedono opere fisse la durata della concessione sarà calcolata, di volta in volta, in ragione dei costi di ammortamento delle opere fisse previste dai bandi di gara e dagli avvisi di selezione di cui all'art. 3;
- b) le concessioni relative a infrastrutture puntuali (centrali, sottostazioni, ponti, serbatoi, depuratori, ecc.) o lineari (metanodotti, oleodotti, elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche, strade, ferrovie, opere di bonifica, fognature, ecc.) derivanti da autorizzazioni sottoposte e discipline diverse, potranno essere rilasciate con durata decennale e rinnovabili nel tempo fatti salvi i limiti di cui all'art. 3;
- c) per le concessioni che non prevedono la realizzazione di opere fisse e amovibili la concessione potrà avere una durata massima di anni 6 (sei) rinnovabili nel tempo fatti salvi i limiti di cui all'art. 3;

Su motivata richiesta dell'interessato può essere stabilita una durata maggiore, soltanto in relazione alla realizzazione di opere di pubblica utilità o di particolari investimenti così come disciplinato dal successivo art. 21.

La Provincia può stabilire una durata diversa delle concessioni in essere allo scopo di uniformare la scadenza di concessioni sul medesimo tratto demaniale e comunque non oltre il termine previsto dalla normativa vigente (R.D. 1775 del 11 Dicembre 1933 ed s.m.i.).

Articolo 12

Determinazione importo e tipologie dei Canoni

Gli importi dei canoni sono individuati nel modo seguente:

1) Determinazione del canone effettuata con Deliberazione della Giunta Provinciale:

1. per gli ormeggi secondo i criteri stabiliti dall'art. 27 bis della L.R.T. 88/1998 ed s.m.i. e cioè:
 - a. grado di sviluppo territoriale esistente;
 - b. funzione produttiva o turistica delle aree;
 - c. accessibilità, caratteristiche delle attrezzature e qualità dei servizi;
 - d. qualità ambientale;



- e. diversa redditività dei beni demaniali, anche in relazione alle diverse tipologie della concessione;
 - f. caratteristiche soggetto richiedente;
 - g. carattere stagionale dell'attività svolta nell'area demaniale.
2. per tutte le altre tipologie di utilizzo del bene demaniale secondo i criteri seguenti:
- a. diversa redditività dei beni demaniali, anche in relazione alle diverse tipologie della concessione;
 - b. caratteristiche soggetto richiedente;
 - c. carattere stagionale dell'attività svolta nell'area demaniale.

2) **Indicizzazione** del canone

I canoni sono indicizzati ogni anno con Delibera dalla Giunta Provinciale secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, calcolati nel mese di **Novembre** dell'anno precedente;

3) **Rivalutazione** del canone delle concessioni in scadenza

Il canone delle concessioni in scadenza, con possibilità di rinnovo, potrà essere rivalutato, con determinazione di indirizzo della Giunta provinciale e mediante criteri contenuti in detta deliberazione.

4) **Studio per situazioni complesse.** Per alcune situazioni complesse e strutturali (previsioni portuali, ecc), il calcolo del canone sarà effettuato con indagini di mercato, in rapporto alla complessità dell'intervento ed alla comparazione con i criteri di cui al punto 1-1 del presente articolo.

Le tipologie di utilizzo del demanio idrico vengono individuate con determinazione dirigenziale annualmente, a seguito della delibera di giunta provinciale di indicizzazione dei canoni e delle casistiche di utilizzo presentatesi nell'anno precedente.

Nell'ipotesi di tipologie non previste nei parametri classici di misurazione della quantità di bene demaniale utilizzato, verrà applicato un canone basato su criteri di estimo in relazione ai prezzi di mercato, individuato anche a seguito di opportune verifiche con i competenti uffici della Provincia.

Articolo 13

Vincolo legale di destinazione dei canoni provenienti dalle concessioni

Conformemente a quanto previsto dall'art. 14 L.R.T. 91/1998 - comma 2 bis - : *“le province destinano le risorse introitate a seguito delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico sono finalizzate al finanziamento dell'organizzazione dei servizi e degli interventi di tutela delle linee programmatiche di bacino, sentiti gli altri enti locali interessati”.*

Nella determinazione dei canoni l'Amministrazione tiene obbligatoriamente conto del gettito necessario all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

Capo II PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, PROROGA E VOLTURA DELLE CONCESSIONI

Articolo 14



Proroghe o durata particolare delle concessioni

E' consentita la procedura di proroga solo nelle situazioni in cui non si debba o non si possa ricorrere a gara così come stabilito dall'art. 3.

L'Amministrazione può prorogare per una sola volta la durata di una concessione allo scopo di uniformare la scadenza di concessioni sul medesimo tratto demaniale, per armonizzare la durata di specifiche concessioni a quella di altre autorizzazioni la cui durata è stabilita dalla legge.

La richiesta di proroga, ove non ostino ragioni di pubblico interesse, dovrà essere inoltrata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, dietro presentazione di idonea istanza del Concessionario, con l'eventuale aggiunta di tutte le prescrizioni che si rendessero necessarie a giudizio della Provincia.

Articolo 15

Procedura di rinnovo

E' consentita la procedura di rinnovo solo nelle situazioni in cui non si debba o non si possa ricorrere a gara così come stabilito dall'art. 3.

Salvo quanto previsto dal precedente articolo 3 il rinnovo delle concessioni per le quali è prevista tale possibilità è subordinato alle previsioni del presente regolamento previa presentazione di apposita domanda scritta del titolare da presentare almeno sei mesi prima della scadenza della concessione.

Il titolare deve attestare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che sono immutate tutte le condizioni esistenti all'epoca del rilascio e documentare l'attività svolta per la durata della concessione in scadenza.

Non sono ammesse modifiche ad un uso diverso da quello concessionato; in caso di diversa richiesta occorre si a presentata nuova domanda di concessione

Ogni attestazione e dichiarazione, ferme restando le eventuali responsabilità del dichiarante, potrà essere verificata dall'Amministrazione in qualunque momento.

Articolo 16

Rinnovo e motivi di diniego al rinnovo

Le concessioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11 possono essere rinnovate alla scadenza salvo motivi di interesse pubblico e/o il mancato rispetto delle prescrizioni previste nella concessione.

La Provincia può negare il rinnovo della concessione con un provvedimento esplicito e motivato.

Il rinnovo è negato anche quando si è in presenza di una fase di attuazione di strumenti di pianificazione e/o atti di governo del territorio od in presenza di progetti definitivi approvati e sui quali l'Ufficio demanio ha dato il suo assenso, ma con i quali la concessione rilasciata è diventata incompatibile.

In tali casi è tuttavia possibile una proroga della concessione in essere, ma per un limitato periodo temporale.



Salva l'applicazione dell'art. 10-bis L. 241/1990 e s.m.i., il diniego di rinnovo è comunicato al richiedente 60 giorni prima della scadenza della concessione stessa.

Articolo 17

Pubblicità delle procedure di rilascio e di rinnovo

Le forme di pubblicità delle concessioni di cui all'art. 18 e seguenti, saranno attuate progressivamente per le superfici del demanio idrico in cui ciò sia possibile in relazione al completamento degli strumenti di pianificazione e/o atti di governo del territorio e/o piani attuativi ed alla completa catalogazione dei beni e delle concessioni esistenti, la Provincia renderà pubblico l'elenco delle aree libere da concessione entro il

31 Ottobre di ogni anno, nonché quelle relative a beni di cui all'art. 7, sulle quali sia stato richiesto il rinnovo od il rilascio di nuove concessioni.

Della pubblicazione all'albo pretorio sarà data notizia a mezzo stampa e sul sito WEB della Provincia.

Articolo 18

Nuove domande di concessione

La Provincia, per utilizzi di superfici demaniali che comportano una attività di servizi, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale vigente, relativa alla tutela della concorrenza nell'accesso e nell'esercizio delle attività di servizi nel mercato interno (intendendo queste come "...qualunque attività economica di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni od alla fornitura di altra prestazione a carattere intellettuale..."), attiva procedure di selezione mediante pubblico avviso, con redazione di una graduatoria relativa alla comparazione delle domande pervenute, per il conferimento delle potestà concessorie in merito all'utilizzo del demanio idrico. Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 17 o, in assenza dello stesso, entro il **30 Novembre**, possono essere presentate all'Ufficio Demanio Idrico della Provincia secondo la classificazione sottoelencate:

- a) domande di nuove concessioni sulle aree disponibili;
- b) domande di ampliamento di concessioni esistenti o in scadenza;
- c) domande relative ad aree e beni su cui è già stato chiesto il rinnovo della concessione;

Articolo 19

Rilascio delle concessioni

Nei termini di cui all'art. 5, sulla base delle domande pervenute, la Provincia procede al rilascio delle concessioni ed ai rinnovi sulle aree oggetto di una sola domanda;

Qualora lo ritenga opportuno, la Provincia, in conformità a quanto ai principi stabiliti nell'art. 17, procede secondo i criteri di preferenza di cui alle disposizioni che seguono, ad effettuare un avviso pubblico, con una comparazione delle domande pervenute.



Il bando sarà approvato con apposito provvedimento del Dirigente competente.

Articolo 20

Concorso di più domande sullo stesso bene

Per i beni demaniali di particolare valore o interesse, la Provincia procede all'assegnazione a mezzo di asta pubblica come previsto dall'art. 3 lettera A, con offerte in busta chiusa anche, eventualmente, con la presentazione di un progetto edilizio urbanistico di utilizzo.

Nei casi in cui su una medesima area siano state presentate due o più domande si procede, in conformità ai principi di cui all'art. 17 del presente Regolamento, ad un pubblico avviso delle superfici disponibili, con comparazione delle domande pervenute, secondo i criteri di preferenza di cui alle disposizioni successive.

In relazione a motivate ragioni di pubblica utilità ed in considerazione di particolari investimenti la Provincia può comunque derogare a tali criteri.

E' in ogni caso prioritaria la richiesta formulata da Amministrazioni ed Enti pubblici per il perseguimento di finalità di tutela del territorio e di utilizzo del demanio idrico.

Il bando sarà approvato con apposito provvedimento del Dirigente competente.

Articolo 21

Criteri di preferenza per concessioni diverse di cui all' art. 7

Per ciò che riguarda aree e concessioni diverse da quelle di cui all'art. 7 e comunque riguardanti aree ed attività di minore importanza, in presenza di più domande sullo stesso bene e/o qualora ciò venga ritenuto opportuno, sarà attuata la procedura di avviso pubblico come previsto dall'art. 3 lettera B, con comparazione delle domande pervenute ed assegnazione tramite graduatoria delle potestà concessione sul bene demaniale oggetto dell'avviso.

Verrà pertanto redatta una graduatoria sulla base della documentazione presentata a corredo delle domande, e salva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni ai presentatori delle domande concorrenti nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge 241/90.

Nel rispetto degli strumenti di pianificazione e/o atti di governo del territorio, la preferenza è accordata secondo i seguenti criteri in ordine gerarchico di importanza:

- 1) Comuni e Unione dei Comuni;
- 2) Altri enti pubblici;
- 3) Associazioni e circoli iscritti negli albi provinciali o imprese con addetti;
- 4) Associazioni e circoli non iscritti negli albi provinciali e imprese senza addetti;
- 5) Frontisti;

Sono preferite le istanze relative ad aree di maggiori dimensioni, anche se presentate da soggetti consorziati od associati.



L'avviso, approvato con apposito provvedimento del Dirigente competente, dovrà tenere conto di criteri di preferenza relativi alla residenza ed alle condizioni socio-economiche dei richiedenti;

Articolo 22

Criteri di preferenza per concessioni di cui all'art. 21

Per le domande riguardanti la gestione ed utilizzazione di opere di cui agli artt. 3, 6, 19 o comunque quelle che siano motivatamente dichiarate di particolare importanza e che rispettano i seguenti presupposti, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento di comparazione ai presentatori, invitandoli a presentare o

integrare la documentazione ritenuta utile alla valutazione della domanda, ed assegnando agli stessi un unico termine:

- 1) rispondenza urbanistico-territoriale-architettonica ed inserimento ambientale;
- 2) assenza di sanzioni o procedimenti relativi ad impiego irregolare di lavoratori;
- 3) assenza di condanne o pendenze penali;
- 4) iscrizione alla C.C.I.A.A. per il fine specifico.

La procedura di comparazione tra le domande avviene secondo i seguenti criteri:

- a) miglior offerta economica sul canone da corrispondere alla Provincia;
- b) servizio offerto alla cittadinanza e ricadute economiche;
- c) maggior numero di lavoratori stabili e regolari negli ultimi cinque anni;
- d) numero complessivo di occupati in previsione/attuazione del progetto da realizzare;
- e) certificazioni ambientali e di qualità dei sistemi produttivi adottati dall'impresa.

Articolo 23

Superfici riservate per scopi sociali

Per scopi sociali la Provincia adotta gli opportuni provvedimenti affinché direttamente o ad associazioni ricreative e sportive e/o riconosciute negli Albi Regionali, costituite anche a livello nazionale (e non ai singoli soci), sia riservata in via esclusiva una quota delle superfici concedibili, pari a 1/10 del totale per svolgere l'attività inerente lo scopo.

In tal caso tali soggetti possono presentare domande esclusivamente su tali aree e su queste ultime non è ammessa la presentazione di domande da parte di soggetti imprenditoriali.

In mancanza di associazioni, i posti torneranno fruibili ai privati.

Articolo 24

Avvisi per determinate aree o tratti demaniali

Per determinate aree o tratti del demanio idrico in conformità allo Strumento di Pianificazione ed al Regolamento Urbanistico Comunale e/o al Piano Attuativo, la Provincia può indire specifiche procedure di



gara, secondo le forme di pubblicità, criteri e procedure di cui al presente Regolamento con indicazione delle opere da realizzare, modalità d'uso e di gestione delle stesse da prevedere in un apposito progetto tecnico. Detto progetto dovrà essere conforme al Codice degli Appalti (D.Lgs. 12.4.2006 n.163).

Articolo 25

Cessione a terzi e sub-ingresso nella concessione

Ad esclusione di quanto disciplinato dall'art. 9, è vietato cedere a terzi l'uso dei beni demaniali, salvo che ciò sia stato autorizzato nella concessione stessa in relazione all'attività da svolgere.

Su istanza degli interessati è autorizzato, previa verifica dei presupposti e requisiti di legge e l'interesse pubblico il sub-ingresso nella concessione, soltanto nel caso di cessione dell'attività imprenditoriale o del ramo d'azienda comprendente la concessione: la cessione deve essere documentata almeno 30 (trenta) giorni prima del sub-ingresso, che viene formalizzato con Determinazione Dirigenziale in favore della nuova impresa.

Capo III Ipotesi particolari, Ricorsi, Revoche, Rinunce alla concessione, Decadenza della concessione, Violazioni e Sanzioni

Articolo 26

Ricorso in opposizione

Avverso la decisione della Provincia ai sensi del presente Regolamento, è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, da presentare al Dirigente che l'ha adottata, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dell'atto.

Restano salve le impugnazioni giurisdizionali nei modi e nei tempi consentiti dalla legge, al TAR della Toscana od ai Tribunali delle Acque Pubbliche, nonché il ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato.

Articolo 27

Revoca e perdita del diritto alla concessione

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, per la realizzazione di opere di bonifica, di salvaguardia delle risorse idriche o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione revocare in qualunque momento le concessioni rilasciate, in tutto o in parte.

In tal caso al concessionario è dovuto un indennizzo calcolato in proporzione al mancato godimento del bene.

La concessione demaniale viene altresì revocata per:

- a) Violazione dei punti da 1 a 11 del precedente articolo 9;
- b) Rilevazione o sopravvenuta difformità di uso rispetto alla destinazione Urbanistica dell'Area a seguito dell'Approvazione del Regolamento Urbanistico Comunale;



In questi casi non è dovuto alcun indennizzo relativamente al mancato godimento del bene.

Si decade automaticamente dal diritto all'ottenimento della concessione demaniale se, trascorsi 30 giorni dalla avviso per il ritiro della concessione da parte dall'Ufficio preposto della Provincia:

- I. Non verrà sottoscritta la concessione da parte del contraente.

- II. Non verranno corrisposte le ricevute di pagamento del canone, del deposito cauzionale, delle spese di istruttoria/sopraluogo.

Articolo 28

Rinuncia alla concessione

Prima della scadenza il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla concessione facendo pervenire comunicazione in forma scritta all'Amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno.

La rinuncia ha effetto solo dal 31 dicembre successivo salvo che l'Amministrazione dichiarerà di accettarla in tempo anteriore, e salvi tutti gli obblighi gravanti sul concessionario sino a tale momento e quelli conseguenti alla cessazione della concessione stessa, compreso il ripristino dei luoghi.

In ogni caso il concessionario è tenuto al versamento integrale del canone per l'annualità in corso al momento della rinuncia.

In caso di rinuncia non spetta al titolare alcun indennizzo.

Articolo 29

Decadenza dalla concessione

Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) La mancata esecuzione delle opere previste nell'atto di concessione;
- b) L'uso non continuato della concessione o l'uso difforme dal titolo;
- c) Il mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
- d) L'omesso pagamento del canone per un'annualità;
- e) L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti, o l'inosservanza delle prescrizioni dell'Amministrazione entro il termine da essa stabilito senza giustificato motivo;
- f) L'aver reso false dichiarazioni ed attestazioni nel corso delle procedure di rilascio della concessione;

Salvo ragioni di urgenza legate alla conservazione del bene stesso, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di decadenza, e fissa un termine di trenta giorni entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.

Nel caso di cui alla lettera a), la Provincia può accordare una proroga al concessionario.



Articolo 30

Opere, occupazioni ed utilizzi in assenza di concessione

Nel caso in cui venga rilevata una abusiva occupazione o l'esistenza di un'opera non autorizzata sulle superfici appartenenti al demanio idrico, o sulle aree sovrastanti o sottostanti, l'interessato, salva ogni ulteriore responsabilità civile e penale, sarà tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa nell'importo massimo del successivo art. 32 ed a corrispondere gli importi che sarebbero stati dovuti a titolo

di canone per le annualità in cui è durata l'occupazione abusiva maggiorati di interessi legali, senza limiti di prescrizione in merito agli anni da corrispondere e comunque fino ad un massimo di dieci anni antecedenti l'accertamento e dovrà immediatamente lasciare l'area nonché ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi, salva l'eventuale acquisizione al demanio delle opere realizzate, secondo le prescrizioni dell'Amministrazione.

L'importo della sanzione pecuniaria amministrativa può essere ridotto esclusivamente nei casi di particolare lievità.

Con Determinazione Dirigenziale l'Amministrazione può determinare la misura delle sanzioni in relazione alle diverse tipologie di infrazione.

L'Amministrazione compie tutte le verifiche ed operazioni necessarie ad accertare l'effettiva durata dell'occupazione abusiva.

L'interessato è altresì tenuto al rimborso dei costi connessi all'accertamento, al sopralluogo ed a eventuali diritti di segreteria connessi alle operazioni.

E' in ogni caso dovuto il risarcimento di ogni maggior danno causato dall'occupazione abusiva e dalle attività svolte sull'area.

Articolo 31

Alterazione dello stato del bene da parte del concessionario

La realizzazione di manufatti abusivi in un'area di concessione demaniale può precludere la possibilità di rinnovo della concessione.

Il limite invalicabile è quello dell'obbligo, finalizzato alla tutela del pubblico interesse, di mantenere il bene allo stato in cui era fatto ovviamente salve le modifiche espressamente autorizzate.

Articolo 32

Sanzioni amministrative

Ogni violazione del presente regolamento o delle prescrizioni dell'Amministrazione, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

Per le violazioni alle prescrizioni contenute nel disciplinare della concessione e per le quali non sia prevista dalla legge una specifica e maggiore sanzione pecuniaria amministrativa, oltre alle conseguenze espressamente previste dal regolamento stesso e dalle altre disposizioni di legge, viene irrogata una



sanzione pecuniaria amministrativa pari a due volte il canone determinato in base all'uso o per utilizzi analoghi.

Tale sanzione non esclude ulteriori responsabilità degli autori.

Articolo 33

Procedure di contestazione delle infrazioni

Occupare un'area demaniale senza concessione è un reato che deve essere preventivamente contestato dagli organi di vigilanza preposti prima di passare agli adempimenti sugli aspetti sanzionatorio-amministrativi, di competenza della Provincia ai sensi della normativa vigente.

Salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui sopra, quando sia accertata una violazione del Regolamento, la Provincia, salvi i casi di urgenza, comunica al responsabile l'avvio del procedimento sanzionatorio, indicando gli estremi della violazione e le conseguenze previste dal Regolamento, ed assegnando un termine di 30 giorni per eventuali memorie od osservazioni.

Qualora alla violazione consegua un obbligo di riduzione in pristino dei luoghi il provvedimento finale indica un termine non inferiore a trenta giorni (30) entro il quale provvedere, salvo i casi in cui sia necessario provvedere in tempi minori per il rischio di gravi pregiudizi.

Nel caso in cui sia opportuno, l'Amministrazione diffida il responsabile a presentare un progetto esecutivo per il ripristino dei luoghi entro il termine di 60 giorni ed Intima allo stesso di eseguire le opere di ripristino entro i successivi quattro mesi tenendo conto delle prescrizioni dell'Amministrazione.

I termini del comma precedente possono comunque essere ridotti ove sussistano esigenze di particolare celerità e di pubblico interesse.

Ogni qual volta il responsabile non provveda alla riduzione in pristino nei termini assegnati o quando non sia possibile individuare un responsabile, l'Amministrazione procede in via sostitutiva, con addebito delle relative spese all'interessato o responsabile in solido.

Titolo III Alienazioni - Norme Finali e Transitorie

Articolo 34

Alienazioni del bene demaniale

L'art. 4 della Legge 5 Gennaio 1994 n. 37 ha modificato l'art. 947 del Codice Civile statuisce "... In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico...".

Pertanto, ai fini di pervenire alla alienazione di terreni demaniali trasferiti definitivamente dallo Stato o dalla Regione alla Provincia, è necessario produrre istanza secondo le modalità di cui all'art. 4 alla Provincia di Grosseto, attraverso opportuna modulistica reperibile nel portale internet della Provincia.

La Provincia provvederà ad acquisire i pareri necessari dagli Uffici e Enti competenti, dopodiché valuterà le opportunità di pervenire o meno all'alienazione del bene, esprimendo o meno il proprio nulla osta.

Articolo 35

Norme finali e transitorie



1. In via transitoria e sino al **31.12.2012** l'articolo 30 non trova applicazione per i soggetti già titolari di concessioni o autorizzazioni rilasciate dal Ministero o dall'Agenzia del Demanio prima del trasferimento delle funzioni alla Provincia, anche se scadute, e che tuttora occupano l'area demaniale a condizione che entro tale data provvedano a chiedere alla Provincia stessa il rilascio della concessione e versino le somme dovute a titolo di canoni pregressi secondo le tariffe determinate dalla Provincia e maggiorate degli interessi legali. La Provincia verifichera' le condizioni per il rilascio delle concessioni secondo l'istruttoria prevista dal presente Regolamento;
2. Le forme di pubblicità di cui agli artt. 17 e ss. saranno attuate progressivamente per i singoli tratti del demanio idrico in cui ciò sia possibile in relazione al completamento degli strumenti di pianificazione e/o atti di governo del territorio ed alla completa catalogazione informatizzata dei beni e delle concessioni esistenti in tali aree;
3. Le concessioni demaniali rilasciate dalla Agenzia del Demanio e dal Ministero delle Infrastrutture, già in vigore al 31.12.2003 e tuttora in vigore restano valide sino alla loro scadenza, ferma restando l'applicabilità delle norme del presente Regolamento e relativi canoni;
4. Dall'approvazione del presente Regolamento e fino alla approvazione dei Piani Attuativi e dei Bandi di Gara, la concessione ha durata annuale e/o pluriennale ed è rilasciata ai titolari delle attività produttive, alle Associazioni e singoli utenti con proroghe secondo le modalità al capo II.
5. Entro **12** mesi dall'approvazione del presente Regolamento i titolari di tutte le concessioni già in essere che non vi abbiano provveduto sono tenuti a presentare all'Amministrazione Provinciale l'eventuale polizza fideiussoria ed a versare il deposito cauzionale di cui all'art. 8, a pena di decadenza dalla concessione stessa.



APPENDICE Normativa di riferimento

- **Codice Civile art. 822 “Demanio Pubblico”** e seguenti;
- **Regio Decreto 08/05/1904 n. 368** “Regolamento sulle Bonificazioni delle Paludi e dei Terreni Paludosi”;
- **Regio Decreto 25/07/1904 n. 523 e s.m.i.** “Testo Unico sulle Opere Idrauliche”;
- **Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285** “Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di Acque Pubbliche”;
- **Regio Decreto 11 Dicembre 1933 n. 1775 e s.m.i.** “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- **Legge 7 Agosto 1990 n. 241 ed s.m.i.** “**Nuove norme sul procedimento amministrativo**”;
- **Legge 37 del 5 Gennaio 1994** “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- **Legge 15 Marzo 1997 n. 59 “cd Bassanini 1”** “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- **Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 “cd Bassanini ter”** “Conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, con il quale sono state conferite le funzioni ed i compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 **ed in particolare gli articoli 86 e seguenti**;
- **Legge Regionale 10 dicembre 1998, n. 88 ed s.m.i.** “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- **L.R.T. 11/12/1998 n. 91** “Norme per la Difesa del Suolo”, **ed s.m.i.**;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238** - Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della **Legge 5 gennaio 1994 n. 36 “cd Legge Galli”**, **in materia di risorse idriche** (oggi abrogata), **che all’Art. 1 - Demanio idrico – statuisce che: “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne.”**
- **DPR 445 del 28 Dicembre 2000 ed s.m.i.** “**Testo unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa**”;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/12/2000 e s.m.i.** relativo al trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite dal Dlgs. 112/98;



- **Legge 388/2000 “cd Finanziaria 2001”**, che all’art. 52 comma 4 ha statuito che con decorrenza dal 01/01/2001 i proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione; Da qui la successiva L.R.T. 1/2001 che ha trasferito alle Province le competenze sul demanio idrico, compresa la potestà in materia di definizione dei canoni;
- **L.R.T. 16/01/2001 n. 1 ed in particolar modo l’art. 31 che ha modificato l’art. 14** della L.R.T. 91/1998, con la quale sono state trasferite alle Province le competenze sul demanio idrico, compresa la potestà in materia di definizione dei canoni concessori;
- **Delib.G.R.T. n. 631 del 18/06/2001** relativa al trasferimento delle funzioni in materia di Demanio Idrico alle Province;
- **Legge 01/08/2003 n. 212 – art. 5/bis** “Alienazione di aree appartenenti al patrimonio ed al demanio dello stato”;
- **Dlgs. 03/04/2006 n. 152** “Norme in materia ambientale” che ha recepito le disposizioni della Legge 05/01/1994 n. 36 “cd Legge Galli” relativa alle risorse idriche;
- **DIRETTIVA 2006/123/CE** relativa ai servizi nel mercato interno”.
- **DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 , n. 59** “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.